

### **Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio.**

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- 2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono valutati separatamente;
- 6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

Deroghe ai principi enunciati nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali.

La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.